



FLORA ALPINA BERGAMASCA-APS

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA lunedì 11/07/2022 in videoconferenza

L'Assemblea straordinaria di Flora Alpina Bergamasca-aps convocata dal C.D. con deliberazione del 23/06/2022 e comunicata ai soci con e-mail/ lettera postale, si riunisce in modalità on-line l'11/07/2022 alle h.20,45 col seguente o.d.g.:

"Presentazione ed approvazione delle modifiche agli art.4 art.7 dello Statuto associativo approvato con assemblea straordinaria del 15/01/2021".

Il Presidente Luca Mangili, verificato che è stato raggiunto il quorum previsto per la validità dell'assemblea, dato che risulta connessa la maggioranza degli iscritti, come previsto per le modifiche statutarie, riepiloga per i nuovi iscritti l'iter che ha portato alla modifica dello Statuto associativo redatto nell'anno 2000.

Illustra poi i contenuti della comunicazione ricevuta il giorno 8 giugno 2022 dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con la richiesta di modifiche dello Statuto associativo per poter transitare dal Registro Provinciale al Registro Nazionale (RUNTS) (art.54 del Dlgs 117/2017 e DM 106/2020 art.31). Gli adeguamenti richiesti riguardano i seguenti punti:

a) Diritto di riesame della decisione di diniego all'ammissione (art. 4 Soci).

"Secondo orientamenti consolidati e fatti propri dal Ministero (circ. n. 20/2018) è inderogabile il diritto del candidato aderente, di appellarsi all'assemblea dei soci, una volta ricevuta la deliberazione motivata di diniego all'ammissione. Pertanto l'art. 4 dovrà essere integrato con una formulazione che riconosca a ciascun aspirante socio il predetto diritto, nonché la modalità per esercitarlo."

b) Organo di amministrazione (art.7 Consiglio direttivo)

"Ai sensi degli artt. 21 e 26 del codice del terzo settore, consolidati e integrati sia del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circolare N. 20/2018) sia dell'Ufficio Tecnico Regione Lombardia, "la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate", e "il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza". Da ciò è facilmente intuibile la necessità di contemplare nel testo dello statuto, relativamente all'organo di amministrazione, appositi articoli che ne disciplinino l'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente."

Per quanto riguarda il punto a, Il Presidente spiega ai soci che, non avendo preventivato di respingere nessuna richiesta di iscrizione, il C.D. non aveva previsto la possibilità di ricorso. L'art. 4 deve essere così modificato:

Art.4: Soci

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il C.D. entro 60 comunicherà la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato, che avrà 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Per quanto riguarda il punto b, il Presidente comunica che non avevamo previsto la possibilità che un ente eventualmente associato potesse indicare un suo componente a candidato del C.D. L'art.7 deve essere così modificato:

Art.7: Consiglio direttivo

IL FAB è retto da un Consiglio direttivo che è l'organo di governo dell'Associazione.

Il C.D. è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I componenti del C.D. svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

Il Presidente, dopo aver risposto alle richieste di chiarimento di alcuni soci (Silvana Gamba e Cesare Solim-



bergo) e ascoltato le precisazioni fornite da Silvano Sgrignoli, mette in votazione le modifiche, che vengono approvate all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle h.21,30

Bg, 11/07/2022

La Segretaria verbalizzatrice

Maria Elena Traini

Maria Elena Traini

Il Presidente dell'Assemblea

Luca Mangili

Luca Mangili

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

Modello n. Bergamo 1

Il 7 8 LUG 2022

al n. 2753 Serie 3

con data ATTO ESENTE

IL FUNZIONARIO
VINCENZO CACACE

[Signature]





Handwritten text, possibly a signature or date, appearing as "10-10-10" and "C-10".

Handwritten text, possibly a signature or date, appearing as "10-10-10" and "C-10".



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“FLORA ALPINA BERGAMASCA (FAB) – APS”

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita in forma di associazione di promozione sociale l'associazione denominata “Flora Alpina Bergamasca - APS” (di seguito abbreviata FAB). L'associazione, fondata nel 1987, è un Ente del Terzo Settore. Essa è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione avrà una durata illimitata.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

L'ordinamento interno dell'Associazione, ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in provincia di Bergamo, presso l'indirizzo del suo segretario/a pro-tempore.

ARTICOLO 3 - FINALITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il FAB riunisce appassionati, esperti e studiosi della flora bergamasca e dei suoi ambienti, al fine di promuoverne la conoscenza, lo studio, la protezione e la valorizzazione, mediante la raccolta e il coordinamento di dati ed informazioni sulla sua distribuzione.

L'associazione favorisce tutte le iniziative atte al raggiungimento di tali obiettivi, avvalendosi anche della collaborazione di Privati, Enti, Associazioni ed Istituzioni.

Essa svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (D. Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 5, 1f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D. Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 5, 1h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (D. Lgs. 3-7-2017 n. 117. Art. 5, 1i).

Per conseguire gli scopi indicati il FAB si propone di:

- a) incoraggiare studi, ricerche ed esplorazioni in campo botanico;
- b) pubblicare monografie, guide itinerarie e notiziari informativi sulla flora bergamasca, specialmente se frutto di studi e ricerche compiuti dagli Associati;
- c) organizzare attività culturali, mostre, corsi, conferenze e proiezioni;
- d) promuovere iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio botanico in generale, con particolare riferimento a quello bergamasco;
- e) favorire ogni altra attività che, a giudizio del C.D., corrisponda alle finalità del Gruppo. Per meglio provvedere a tali finalità e ai bisogni istituzionali dei diversi settori operativi dell'Associazione, il FAB può costituire al suo interno Gruppi di lavoro autonomi funzionalmente, ma non giuridicamente né economicamente. Gli obiettivi e le proposte di tali gruppi di lavoro

(12)



devono essere preventivamente discussi all'interno del C.D. che ne valuterà la corrispondenza alle finalità dell'Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ARTICOLO 4 - SOCI

Possono far parte del FAB tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e versano la quota associativa; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

I nuovi soci sono ammessi dopo che il C.D. ha espresso parere positivo in merito alla loro domanda di ammissione, che può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il C.D. entro 60 giorni comunicherà la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato, che avrà 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il Socio si impegna ad osservare le deliberazioni dell'Assemblea e del C.D.. La quota associativa annuale, che è personale e non trasferibile ad altri, viene fissata anno per anno dal C.D. e deve essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno in corso. Dopo l'accettazione da parte del C.D. il Socio riceve la tessera sociale e una copia dello Statuto; da quel momento ha diritto di:

- a) frequentare la sede sociale;
- b) usufruire della biblioteca e delle attrezzature dell'Associazione, osservandone i rispettivi regolamenti d'uso;
- c) ricevere il Notiziario periodico;
- d) partecipare alle Assemblee, con diritto di voto;
- e) ricoprire le cariche sociali;
- f) avere accesso alla lettura degli atti, dei bilanci e dei registri dell'Associazione;
- g) discutere, proporre, promuovere e partecipare volontariamente alla organizzazione delle attività gestite annualmente dall'Associazione e corrispondenti alle finalità e ai principi stabiliti con il presente Statuto.

Sono denominati Soci ordinari quelli che rinnovano annualmente la quota d'iscrizione, Soci onorari quelli dichiarati tali dal C.D., perché svolgono, o hanno svolto, un'attività particolarmente rilevante e meritoria per il conseguimento degli scopi sociali; in ogni caso i Soci onorari hanno diritto di voto e di ricoprire cariche sociali solo se provvedono a versare la quota sociale, al pari di tutti i Soci ordinari. L'associazione, infatti, garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, morosità, per scioglimento dell'Associazione e per radiazione; quest'ultima viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei Soci, su proposta del C.D., sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Le dimissioni da Socio possono essere rassegnate in qualsiasi momento ed hanno effetto immediato, senza che vi sia restituzione della quota associativa; in ogni caso il recesso non comporta per il Socio alcuna penale od onere aggiuntivo.

Ogni Socio è responsabile delle proprie azioni: notizie riportate ad altri Soci, articoli per il Notiziario, pubblicazioni varie.

Ogni Socio è libero di effettuare a suo nome ogni tipo d'iniziativa di natura botanica; se però in tale attività vengono utilizzati dati o materiali di proprietà del FAB, egli dovrà ogni volta essere preventivamente autorizzato, previa domanda e risposta scritta, dal C.D.; in ogni caso sui dati già pubblicati valgono le norme del diritto d'autore.



Ogni prestazione dei Soci a favore del FAB è gratuita; il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. All'attività di volontariato si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.).
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri

Nell'ambito dell'Associazione sono previste inoltre le seguenti figure funzionali:

- f) il Vicepresidente
- g) il Segretario
- h) il Tesoriere
- i) il Bibliotecario
- l) il Conservatore

Le funzioni di Segretario, Tesoriere, Bibliotecario e Conservatore possono essere esplicate anche cumulativamente dalla stessa persona.

Nessuna carica o funzione comporta dei privilegi rispetto agli altri Soci.

Tutte le cariche e le funzioni sociali vengono svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione.

Essa elegge:

- a) i componenti del C.D. in numero da un minimo di 5 a un massimo di 9.
- b) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti in numero di 3 effettivi e 1 supplente;
- c) i componenti del Collegio dei Probiviri in numero di 3.

Inoltre:

- d) approva le relazioni e i rendiconti annuali proposti dal C.D;
- e) delibera su eventuali modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- f) delibera su qualunque questione proposta dal C.D. o dai Soci;
- g) può formulare indirizzi generali per la gestione dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/10 dei Soci o di 1/3 dei Consiglieri. Ogni 3 anni l'Assemblea è anche elettiva.

La convocazione deve avvenire mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail, bollettino dell'associazione, agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione;
- avviso affisso nei locali della sede riunione almeno 20 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede ove si svolge la riunione. In casi eccezionali, o per impedimenti imposti dalle pubbliche autorità, l'Assemblea può svolgersi in videoconferenza.

In seduta straordinaria l'Assemblea è convocata per la modifica dello Statuto e la delibera dello scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi e nelle occasioni previste dal Codice del Terzo Settore e delle relative norme applicative.

Hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i Soci in regola con la quota associativa.



Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; all'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente; il verbale deve essere trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, comprese eventuali deleghe; in seconda convocazione è sufficiente la presenza, comprese le deleghe, del 10% degli iscritti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei Soci presenti; i consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e delle relazioni annuali; i revisori dei conti non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci annuali. Normalmente il voto si esprime con alzata di mano. Nelle assemblee elettive il voto è segreto e viene espresso su scheda appositamente predisposta; in questo caso l'Assemblea nomina i componenti del seggio elettorale, in numero di 3 scrutatori uno dei quali funge da Presidente del seggio; gli scrutatori provvedono alla raccolta e allo spoglio delle schede, proclamano gli eletti e redigono il verbale delle operazioni svolte. In caso di parità di voti, la precedenza è determinata dall'anzianità di iscrizione al FAB e, in caso di ulteriore parità, dall'anzianità del candidato.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono avvenire con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, salvo che nella fattispecie prevista dall'Art.19, in cui è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli iscritti comprese le deleghe.

Le deliberazioni delle assemblee impegnano tutti i soci.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il FAB è retto da un Consiglio Direttivo che è l'organo di governo dell'Associazione.

Il C.D. è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del C.D. svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

Nella sua prima seduta il C.D.:

- a) elegge il Presidente del FAB tra i suoi membri;
 - b) sceglie fra i Consiglieri il Segretario e il Tesoriere e, su indicazione del Presidente, nomina un Vicepresidente;
 - c) designa, tra tutti i soci, il Bibliotecario e il Conservatore.
- Al C.D. spetta la gestione ordinaria e straordinaria per cui:
- d) stabilisce il programma delle attività dell'Associazione;
 - e) indice l'Assemblea dei Soci;
 - f) predispone i bilanci (consuntivo e preventivo) e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - g) stabilisce la quota associativa annuale;

h) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e, su proposta del Collegio dei Probiviri, propone all'Assemblea i provvedimenti di radiazione;

i) proclama i Soci onorari;

l) tiene aggiornati i libri sociali (associati, adunanze e deliberazioni delle assemblee, adunanze e deliberazioni del C.D., volontari non occasionali).

m) accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci

Il C.D. si riunisce almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 3 Consiglieri, ed è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto o e-mail inviata almeno 5 giorni prima a tutti i componenti del C.D., con l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche per vie brevi, ma con un anticipo di almeno 24 ore. Le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Degli argomenti trattati e delle delibere viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle riunioni.

In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

Tutti i soci possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto. Il C.D. ha facoltà di invitare i soci con particolari competenze in merito agli argomenti trattati.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del C.D., ha la rappresentanza legale del FAB di fronte a terzi e la firma sociale; egli convoca e presiede le riunioni del C.D. e delle Assemblee, e cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Gruppo.

Il Vicepresidente è nominato dal C.D. tra i propri membri su indicazione del Presidente e lo coadiuva e sostituisce in tutte le sue mansioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione o di dimissioni del Presidente il Vicepresidente ne svolge le funzioni finché non si proceda da parte del C.D. dell'elezione di un nuovo Presidente. Nel caso che il Presidente decada anche dalla carica di Consigliere, entrerà nel C.D. il primo dei non eletti.

ARTICOLO 9 - SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal C.D. tra i propri componenti e:

a) redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del C.D. e ne gestisce i libri sociali nei limiti previsti dall'art.10 comma 5.

b) coadiuva il Presidente nel dare esecuzione alle delibere del C.D.;

c) è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione;

d) registra nel libro matricolare iscrizioni, dimissioni e variazioni dei Soci;

e) spedisce a tutti i Soci gli avvisi di convocazione delle Assemblee;

f) cura la corrispondenza e l'archivio storico del Gruppo;

g) è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 2016/679.

ARTICOLO 10 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.





I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri alla lettera d) sono tenuti a cura del Collegio dei Probiviri.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, disponibili nella sede delle riunioni.

ARTICOLO 11 - TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal C.D. tra i propri componenti e:

- a) attende alla gestione finanziaria;
- b) provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
- c) firma congiuntamente al Presidente gli ordini di spesa e i relativi pagamenti;
- d) tiene una contabilità ordinata delle entrate, delle uscite e della consistenza patrimoniale dell'Associazione;
- e) predispone annualmente i bilanci consuntivo e preventivo e, nei 15 giorni precedenti l'Assemblea Ordinaria, ne consente la consultazione a tutti i Soci che lo richiedessero;
- f) fornisce al Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione necessaria per consentire la verifica sostanziale e formale della contabilità.

ARTICOLO 12 - BIBLIOTECARIO

Il bibliotecario viene nominato dal C.D. tra tutti i Soci e:

- a) provvede a raccogliere e conservare libri, riviste e quant'altro abbia attinenza con la botanica;
- b) mette a disposizione dei Soci le pubblicazioni per la consultazione come stabilito dal regolamento della biblioteca;
- c) sottopone al C.D. le richieste di sviluppo e di miglioramento della biblioteca sociale.

ARTICOLO 13 - CONSERVATORE

Il Conservatore viene nominato dal C.D. tra tutti i Soci e:

- a) tiene un inventario delle attrezzature di proprietà del FAB;
- b) cura il mantenimento dei beni dell'Associazione;
- c) mantiene i rapporti con gli Enti presso i quali l'erbario del FAB è depositato;
- d) sottopone al C.D. le richieste di sviluppo e di miglioramento dei beni e delle attrezzature.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi e 1 supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori del C.D.. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio e informa l'Assemblea convocata per la discussione del bilancio sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere verbalizzate nell'apposito libro, da essi conservato.

I revisori dei conti non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci annuali.

ARTICOLO 15 - PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. E' l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna ed ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e fornire pareri sulla loro corretta applicazione;
- b) esaminare ed esprimere un giudizio su un'eventuale proposta di radiazione, garantendo il diritto contraddittorio dell'Associato.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri devono essere verbalizzate nell'apposito libro, da essi conservato.



ARTICOLO 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dall'erbario del Gruppo, anche se depositato presso Enti Pubblici o Privati;
- b) dalla banca-dati raccolta dai Soci;
- c) dalle attrezzature e dai libri di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva formati da eccedenze di bilancio;
- e) da qualsiasi altro bene prodotto o acquisito da parte del Gruppo.

ARTICOLO 17 - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici o privati;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro febbraio il C.D. redige il bilancio annuale consuntivo e preventivo che dovrà essere approvato ogni anno entro il mese di aprile dall'Assemblea Ordinaria. Nei 15 giorni precedenti l'Assemblea Ordinaria, ogni Socio può consultare tale bilancio chiedendone copia al Tesoriere. Durante la vita dell'Associazione, eventuali avanzi di gestione, fondi di riserva o capitali, non possono essere distribuiti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I bilanci devono essere redatti in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento DEL GRUPPO - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento del FAB potrà avvenire:

- a) in forza di legge;
- b) per deliberazione dell'Assemblea assunta in convocazione straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci;
- c) per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e in caso di scioglimento del FAB, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

ARTICOLO 20 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Statuto modifica il precedente, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 15-01-2021 ed entra immediatamente in vigore. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci l'11-07-2022

Depositato presso Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bergamo il 18-07-2022

